

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 244

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Enrico Livio

Giudici popolari: Gino Pelazza, Alessandro Camuffo Cattani, Lamberto Ghignoli, Filippo Della Casa

Procura del Re di Torino:

P.M.: Avv. Giulio Colombo

N. fascicolo: RG. N. 251/1945

Sentenza: n. 150 del 11.12.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0

Imputato n. 1: Alberto Ghigo

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 19.04.1928 - Perrero (TO)

Residenza: Perrero

Cittadinanza: italiana

Stato civile: celibe

Fascia d'età al momento del fatto: fino a 18

Rapporti con il Pnf: dato non disponibile

Rapporti con il Pfr: dato non disponibile

Occupazione: contadino

Status: civile

Altri dati biografici: deportato in Germania, campo di Rosengarten

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 12

Tot. uomini: n. 12

Tot. donne: n. 0

Tot. collettività: n. 1 (internati italiani nel campo di Rosengarten di Khala)

Tot. tipologia (status): 12 deportati

Parte lesa n. 1: Pietro Tessore

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 10.11.1927 - Perrero (TO)

Residenza: Perrero

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: fino a 20

Status: deportato

Altri dati biografici: vittima di sevizie

Parte lesa n. 2: Gualtiero Ferraro

Genere: uomo

Data e luogo di morte: gennaio 1945 - campo di Rosengarten, Khala, Germania

Residenza: Perrero

Cittadinanza: italiana

Status: deportato

Altri dati biografici: vittima di sevizie, ucciso

Parte lesa n. 3: Oderda

Genere: uomo

Data e luogo di morte: campo di Rosengarten, Germania

Residenza: Fossano

Status: deportato

Altri dati biografici: vittima di sevizie, ucciso

Parte lesa n. 4: Mario Causa

Genere: uomo

Data e luogo di morte: campo di Rosengarten, Germania

Residenza: Torino

Cittadinanza: italiana

Status: deportato

Altri dati biografici: vittima di sevizie, ucciso

Parte lesa n. 5: Giovanni Dessilani

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 16.03.1914 - Torino

Residenza: Torino

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 30-40

Occupazione: commerciante

Status: deportato

Altri dati biografici: vittima di sevizie, denunciato

Parte lesa n. 6: Giuseppe Cravero

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: Bra (CN)

Residenza: Torino

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: fino a 20

Occupazione: operaio

Status: deportato

Altri dati biografici: vittima di sevizie

Parte lesa n. 7: Celeste Dalmasso

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: Giaveno (TO)

Residenza: Giaveno

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: fino a 20

Occupazione: operaio
Status: deportato
Altri dati biografici: vittima di sevizie

Parte lesa n. 8: Giuseppe Moschetti

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Giaveno (TO)
Residenza: Giaveno
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30
Occupazione: operaio
Status: deportato
Altri dati biografici: vittima di sevizie

Parte lesa n. 9: Giovanni Perro

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Perosa Argentina (TO)
Residenza: Perosa Argentina
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30
Occupazione: operaio
Status: deportato
Altri dati biografici: vittima di sevizie

Parte lesa n. 10: Andrea Tamagnone

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Belluno
Residenza: Torino
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30
Occupazione: impiegato
Status: deportato
Altri dati biografici: vittima di sevizie

Parte lesa n. 11: Giovanni Nino Renino

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 31.10.1924 - Nichelino (TO)
Residenza: Nichelino
Cittadinanza: italiana
Stato civile: celibe
Fascia d'età al momento del fatto: fino a 20
Occupazione: operaio
Status: deportato
Altri dati biografici: vittima di sevizie

Parte lesa n. 12: Renato Sacco

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 09.12.1920 - Torino
Residenza: Torino
Cittadinanza: italiana
Stato civile: celibe
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30
Occupazione: operaio
Status: deportato
Altri dati biografici: vittima di sevizie

Altre parti lese non identificate.

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'8 settembre 1943 sino alla Liberazione, campo di Rosengarten, Khala, Germania

Tipologia: tortura, delazione

Descrizione sintetica: accusato di aver collaborato con le forze armate tedesche mettendosi a loro disposizione per il servizio in un campo di concentramento di cittadini italiani in Germania (Rosengarten), usando verso i suoi connazionali maltrattamenti e sevizie e denunciando alla polizia tedesca Giovanni Dessilani. È inoltre accusato di aver percosso e sevizato, in concorso con altri, tali Gualtiero Ferraro, Caussa e Oderda non meglio identificati, deceduti in seguito ai maltrattamenti subiti nel campo di Rosengarten.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

Denuncia:

Tipologia: collettiva

Data: 24.08.1945

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: si denuncia Alberto Ghigo per sevizie sui prigionieri presso il campo di concentramento tedesco di Khala.

È presente una denuncia di Pietro Tessore che dichiara di aver conosciuto il Ghigo al campo di concentramento di Khala, dove questo era aiutante in cucina. Afferma che maltrattava e picchiava i prigionieri e che uccise un uomo a forza di botte. Afferma che se i prigionieri andavano in cucina a chiedere del pane, il Ghigo gettava loro addosso dell'acqua e li picchiava con lo sfollagente. Afferma che circolava per il campo armato di pistola.

È presente una denuncia di Natalino Tessore che dichiara che il Ghigo picchiava e maltrattava i detenuti del campo di Khala. Riferisce che un giorno il Ghigo promise a un operaio che gli avrebbe dato 20 etti di pane in cambio del suo orologio. In seguito però gliene diede solo 5 e l'operaio, tale Giovanni, lo denunciò alla polizia tedesca accusandolo di rubare in cucina. Tuttavia il Ghigo fu subito rilasciato, mentre l'operaio fu inviato in campo di concentramento. Alcuni mesi dopo si seppe che era morto. Afferma che era armato di rivoltella e di averlo visto portare un prigioniero in cantina e batterlo con una sbarra di ferro.

Arresto:

Data e luogo: 09.08.1945, Pinerolo

Autorità procedente: Questura di Torino

Sintesi verbale: sevizie su deportati

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (18.08.1945 presso i locali della Polizia Speciale di Piazza Cavour):

Dichiara di essere stato rastrellato dai fascisti a Perrero il 17.04.1944 e deportato nel campo di concentramento tedesco di Rosengarten, a Khala. Dopo circa un mese, grazie all'aiuto di un deportato francese, ottenne di diventare aiutante del capo cucina. Dichiara che i tedeschi, poiché si erano accorti che cercava di aiutare i prigionieri italiani, lo minacciarono di mandarlo in un campo di disciplina: per questo motivo si assoggettò a loro e cominciò a obbedire agli ordini. Confessa di aver gettato dell'acqua addosso a prigionieri che chiedevano altro cibo e di averli anche battuti, su ordine dei tedeschi. Dichiara che un giorno si accordò con un italiano che gli aveva offerto il suo orologio in cambio di 20 etti di pane. Poiché inizialmente gliene diede solo 5, l'uomo lo denunciò alla polizia tedesca. Dichiara che, convocato dal comandante del campo, si scusò dicendo che il pane che aveva dato all'uomo era quello della sua razione e così il prigioniero fu deportato in un altro campo. Dichiara che un'altra volta i tedeschi, dopo aver picchiato a sangue un prigioniero, costrinsero lui e altri, tra cui tale Pietro Tessore, a passare davanti all'uomo e a batterlo con un bastone. Afferma di aver fatto quanto poteva per i suoi connazionali.

Interrogatorio del PM (13.09.1945 presso il carcere dei minorenni di Torino):

Dichiara di essere stato rastrellato dai tedeschi e di essere rimasto alle Nuove fino al 10 maggio 1944. Afferma che per 20 giorni in Germania fece lavori di campo, poi venne impiegato in cucina, perché era giovane e parlava francese. Poiché imparò in fretta anche il tedesco fu poi incaricato di fare da interprete tra il capo cuoco e gli altri italiani. Afferma che il capo cuoco lo obbligava a maltrattare i compagni, poiché questi erano sempre intorno alla cucina a cercare da mangiare. Dichiara che poiché aveva paura di essere picchiato dal tedesco faceva tutto ciò che gli veniva ordinato. Ammette di aver utilizzato uno sfollagente per picchiare un compagno e di aver percosso con schiaffi e calci i suoi compagni. Ammette di aver picchiato un uomo, per ordine del tedesco, che poi morì dopo essere stato portato al campo di disciplina. Nega di aver avuto una pistola in dotazione dai tedeschi.

Audizione testimoni:

Teste 1: Giuseppe Ferraro (11.09.1945 avanti PM)

Dichiara che il figlio Gualtiero Ferraro fu rastrellato dai tedeschi il 24.05.1944 e da allora non ne seppe più nulla. Il 25.08.1945 apprese dai giornali dell'arresto del Ghigo per la morte di suo figlio. Riferisce di aver parlato con alcuni suoi compagni di prigionia e che tutti avevano confermato la notizia.

Teste 2: Renato Sacco (09.12.1920 avanti PM)

Dichiara di essere partito per la Germania insieme a Gualtiero Ferraro, suo amico da tempo. Al campo di Rosengarten vide per la prima volta Alberto Ghigo. Afferma che questo era partito per la Germania volontariamente e per la giovane età era stato adibito in cucina. Dichiara che poiché collaborava con i tedeschi in modo zelante, gli fu data la cittadinanza tedesca e fu dotato di pistola e sfollagente. Dichiara di essere stato più volte picchiato dal Ghigo. Afferma che il Ferraro, indebolito e di salute precaria, chiese in cucina della zuppa avanzata: i poliziotti tedeschi allora lo picchiarono a sangue. Dopo 15 giorni il Ferraro chiese di nuovo della zuppa al Ghigo e questi lo percosse con lo sfollagente. Afferma che poiché il Ferraro non riusciva più a lavorare cercò di fuggire e si assentò dal lavoro. Per questo motivo fu di nuovo picchiato a sangue dal Ghigo e inviato per due volte al campo di disciplina. Infine il Ghigo e il capo cuoco denudarono il Ferraro, in pieno inverno e nella neve, e lo inaffiarono con acqua gelida. Il Ferraro fu tenuto in cantina per alcuni giorni senza alcun nutrimento e poi portato infermeria, dove morì poco dopo. Dichiara che il Ghigo nutriva un odio personale per il Ferraro, ma che era crudele con tutti gli operai. Dichiara che al campo di Rosengarten morirono anche tali Causa e Oderda e altri di cui non ricorda i nomi.

Teste 3: Giovanni Dessilani (14.09.1945 avanti PM)

Dichiara di aver fatto il viaggio verso Rosengarten insieme al Ghigo. Afferma che questi approfittava di ogni occasione per picchiare i compagni e che girava per il campo con una pistola e uno sfollagente di gomma. Riferisce di averlo visto picchiare un detenuto così selvaggiamente che un poliziotto tedesco intervenne per fermarlo. Un'altra volta un poliziotto, togliendo a Ghigo il bastone con cui stava picchiando un prigioniero, lo percosse a sua volta per punirlo dell'eccessiva ferocia. Afferma di aver tentato di vendere un orologio al Ghigo per 20 etti di pane. Questi gliene diede solo 5 e lo fece arrestare accusandolo di tenere riunioni clandestine e di aver minacciato di tagliare la testa al lagerfuhrer. Per questo fu inviato in un campo di disciplina, dove subì sevizie di ogni genere. Durante l'interrogatorio riferì ai tedeschi dello scambio di pane e questi gli restituirono l'orologio, confiscandogli il pane. Afferma che altri persecutori italiani al campo erano Pino Folli, Mario Sertorini e tali Giancarelli e Toccolini.

Teste 4: Nino Giovanni Renino (11.09.1945 avanti PM)

Dichiara di aver fatto il viaggio per Rosengarten con il Ghigo, che si diceva essere stato catturato in montagna e che avesse fatto i nomi dei partigiani per salvarsi. Con lui vi era un amico del Ghigo, certo Braida, che morì in Germania. Conferma che il Ferraro morì per le sevizie inflittele al campo. Afferma di aver visto più volte il Ghigo picchiare i prigionieri con uno sfollagente.

Scritti difensivi:

L'avvocato chiede che il Ghigo sia sottoposto a perizia psichiatrica.

Lista di testimoni a discarico attraverso la quale l'avvocato intende dimostrare che il Ghigo era mentalmente instabile.

Altro:

Dichiarazione di Oreste Peyronel, pastore della Chiesa valdese di Perrero, che afferma che il Ghigo era affetto da crisi nervose.

Dichiarazione di Paolo Favout, comandante della 45° Divisione GL "Sergio Toja" che afferma di aver avuto il Ghigo alle sue dipendenze dal gennaio all'aprile 1944. Riferisce che questi si comportava bene ma che talvolta era irresponsabile e incoerente.

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni:

Capo 1°: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Capo 2°: lesione personale art. 582 cp

Descrizione:

Capo 1°: imputato di collaborazionismo politico per aver collaborato con le forze armate tedesche mettendosi a loro disposizione per il servizio in un campo di concentramento di cittadini italiani in Germania (Rosengarten), usando verso i suoi connazionali maltrattamenti e sevizie e denunciando alla polizia tedesca Giovanni Dessilani.

Capo 2°: imputato di lesione personale aggravata per aver percosso e sevizato, in concorso con altri, tali Gualtiero Ferraro, Caussa e Oderda non meglio identificati, deceduti in seguito ai maltrattamenti subiti nel campo di Rosengarten.

Aggravanti: art. 583 cp e 61 n. 1, 4, 5 cp

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Vincenzo Gioacchino (di fiducia)

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 11.12.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio dell'imputato:

Conferma le sue precedenti dichiarazioni. Nega di aver picchiato il Ferraro per odio personale e di averlo denudato e inaffiato di acqua gelida. Afferma di aver dato spesso la minestra ai Tessore, rischiando di farsi scoprire dai tedeschi.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Nino Renino (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara che il Ghigo circolava armato di pistola e che fu punito da un tedesco per aver selvaggiamente picchiato un detenuto anziano.

Teste n. 2: Giuseppe Ferraro (citato dal PM)

Tipologia: familiare parte lesa

Sintesi deposizione: conferma le sue precedenti dichiarazioni.

Teste n. 3: Renato Sacco (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara di essere stato picchiato con lo sfollagente e che il Ghigo gli puntò anche la pistola alla schiena.

Teste n. 4: Giovanni Dessilani (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: conferma le sue precedenti dichiarazioni. Afferma che il Ghigo picchiava senza aver ricevuto alcun ordine.

Teste n. 5: Andrea Tamagnone (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara che il Ghigo picchiava tutti i detenuti e di sua iniziativa. Afferma che fu lui a picchiare tale Caussa in infermeria, che poi morì poco dopo.

Teste n. 6: Pietro Tessore (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: conferma la sua deposizione in atti. Dichiara che il Ghigo è cattivo, ma non pazzo.

Teste n. 7: Giovanni Perro (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: afferma che il Ghigo picchiava tutti i prigionieri e che la sera di Natale gettò acqua addosso ai detenuti che chiedevano del pane.

Teste n. 8: Natalino Tessore (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: conferma la sua deposizione in atti.

Teste n. 9: Giuseppe Moschetti (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara di essere stato a Rosengarten e che un giorno il Ghigo gli diede un mestolo sullo stomaco perché gli aveva chiesto un po' di minestra. Afferma che il Ghigo era armato di rivoltella. Aggiunge di non sapere se picchiasse di sua volontà o su ordine dei tedeschi.

Teste n. 10: Celeste Dalmasso (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: afferma che il Ghigo gettò acqua addosso a detenuti che chiedevano del pane e che bastonava i prigionieri. Afferma che l'imputato aveva le chiavi di tutte le case dei prigionieri e che picchiò il Ferraro senza essere comandato.

Teste n. 11: Giuseppe Cravero (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara di aver fatto il viaggio verso Khala con il Ghigo, il quale piangeva sempre perché aveva fame. Afferma che il Ghigo avrebbe potuto dare più da mangiare ai suoi connazionali se, d'accordo con il capo cucina tedesco, non avesse sottratto il cibo per farne mercato. Dichiara di aver assistito alle percosse del Ghigo sul Ferraro. Afferma che il Ghigo era nel pieno delle sue facoltà mentali e che accettò la nazionalità tedesca.

Teste n. 12: Oreste Peyronel (citato dalla difesa)

Tipologia: sacerdote

Sintesi deposizione: conferma la sua dichiarazione in atti.

Teste n. 13: Luigi Peiran (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che nella famiglia del Ghigo ci sono diversi casi di malattia mentale e che il Ghigo fu affetto da convulsioni epilettiche.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: dichiararsi l'imputato colpevole dei reati ascrittigli e condannarsi alla pena di 21 anni di reclusione, diminuiti di 2/3 per la minore età e vizio parziale di mente.

Conclusioni della difesa: impossibilità di agire penale all'art. 8 e 9 cp; non costituire reato di cui all'art. 58 cpmg perché commesso all'estero; accordarsi la parziale infermità mentale; attenuanti 62 bis cp e 98 cp e minimo della pena.

SENTENZA

Esito:

Condanna: la Corte ritiene l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 58 cpmg come nel capo d'imputazione, nonché del delitto dell'art. 582, 61 n. 1 e 4 cp per il fatto di cui al 2° capo di imputazione e così modificata la rubrica lo condanna alla pena di 14 anni di reclusione.

Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici per 3 anni, interdizione legale durante la pena, libertà vigilata e pagamento spese processuali.

Aggravanti: 61 n. 1 e 4 cp

Attenuanti: 98 cp minore età

Derubricazione: art. 582, 61 n. 1 e 4 cp

Motivazioni della sentenza: la Corte ritiene che il Ghigo sia un precoce criminale e che abbia agito con piena capacità di intendere e di volere, rivelata dalla sua intelligenza e dalla sua condotta, nonché dal fine che voleva raggiungere, cioè di fare della persecuzione contro i compagni il piedistallo per salire nella considerazione del nemico e ottenere privilegi. Non è dunque sostenibile la tesi della semi infermità mentale: i disturbi psichiatrici della famiglia e le sue convulsioni epilettiche in giovane età non costituiscono motivi sufficienti per disporre una perizia psichiatrica. L'imputato viene dunque riconosciuto pienamente responsabile con la diminuzione della minore età. I fatti commessi integrano gli estremi di collaborazionismo, in quanto dal lato oggettivo costituiscono un'assistenza e un aiuto prestato al nemico, poiché il Ghigo teneva la disciplina e faceva opera di polizia nel campo; mentre dal lato soggettivo si rivela l'intenzione dolosa di favorire il nemico per acquistarne la fiducia e il buon trattamento. I fatti stessi concretano altresì il delitto di lesioni personali, essendo rimasto accertato che ha cagionato lesioni al Ferraro e ad altri, con ferocia e senza esservi costretto. Manca però la prova dell'esito delle lesioni per cui non può farsi carico all'imputato di lesioni gravi o gravissima ma unicamente di lesioni generiche. Queste sono tuttavia aggravate ai sensi dalla art. 61 n. 1 e 4 cp per essere i motivi della sua azione abietti e la sua azione crudele. Infine, la difesa ha eccepito l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della richiesta a procedere da parte del ministro della Giustizia (art. 8 e 9 cp). L'eccezione va disattesa: il delitto pp art. 5 della legge del 27.07.1944, che stabilisce le sanzioni contro il fascismo, rientra tra i delitti contro la personalità dello Stato, che è la vera parte lesa da parte del cittadino che tradisce in tal modo il suo dovere di fedeltà, per cui esula l'applicabilità dell'art. 8 cp che esige la richiesta del ministro della Giustizia per la procedibilità del delitto commesso all'estero. Anche per quanto riguarda il reato comune di lesioni personali, trattandosi di reato punibile con pena non inferiore a 3 anni, non è necessaria la richiesta ministeriale. La difesa ha inoltre prospettata l'eccezione che il delitto non è stato commesso sul territorio invaso dal nemico, estremo materiale dell'art. 58 cpm. Rileva però la Corte che non è imputato soltanto l'art. 58 cpmg ma anche l'art. 5 dll 27.07.1944 n.159 che non richiede tale estremo e l'art. 58 cpmg è richiamato soltanto quo ad poenam.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:

Data: 29.12.1945

Promosso da:

Avv. Franco Camoletto

Sintesi dei motivi di impugnazione: il reato di collaborazionismo non rientra tra i delitti contro la personalità dello Stato; il reato di lesioni era punibile con meno di 3 anni nel minimo, onde per l'art. 9 cp occorreva la richiesta del ministro per la procedibilità; art. 58 pone come condizione che i reati avvengano sul territorio nazionale occupato dal nemico con la finalità di favorirne i

disegni politici: esulava quindi il reato perché questo avvenne all'estero; la Corte, rifiutando la richiesta di perizia psichiatrica, ha disconosciuta la grave tara ereditaria che grava sul pervenuto e i suoi eccessi epilettici senza motivarne la causa.

Sentenza Corte di Cassazione:

N.:

Data: 04.04.1947

Esito: annulla senza rinvio la sentenza nella parte in cui condanna il Ghigo per lesioni commesse in Germania perché detto Ghigo non è punibile per difetto della richiesta del ministero della Giustizia. Rigetta il ricorso nel resto. Al Ghigo può essere applicato un condono di 5 anni. Detratti 2 anni per le lesioni e 5 per il condono la pena si riduce a 7 anni di reclusione.

Sintesi della sentenza / principi di diritto: la Corte ritiene fondato il motivo per quanto riguarda il reato di lesioni, perché il reato di cui all'art. 582 è punibile con la reclusione inferiore a 3 anni di minimo. Infondati sono invece i motivi per quanto riguarda il collaborazionismo politico, che è da considerare, nelle sue varie forme, delitto contro la personalità dello Stato e per il quale non occorre la richiesta del ministero di Giustizia. La punizione degli atti di collaborazionismo commessi all'estero è punibile con l'integrazione dell'art. 58 cpmg con l'art. 5 del dll 27.07.1944 n. 159. Poiché si tratta di sevizie particolarmente efferate, per la ferocia e per i mezzi usati, la Corte esclude il beneficio dell'amnistia.

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

Carcerazione preventiva:

dal 09.08.1945 al 11.12.1945

Pena:

durata prevista della detenzione: 14 anni

durata effettiva della detenzione: 7 anni

Provvedimenti di clemenza: condono di 5 anni (04.04.1947)

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

Pino Folli (internato nel campo di Rosengarten)
Mario Sertorini (internato nel campo di Rosengarten)
Giancarelli (internato nel campo di Rosengarten)
Toccolini (internato nel campo di Rosengarten)

NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Il lager di Khala, in Turingia, era un complesso di campi di lavoro finalizzati alla produzione di aerei da caccia. Il Rosengarten era uno dei campi che articolavano il lager di Khala, il quale a sua volta era suddiviso in vari sottocampi.

NOTE GIURIDICHE

Redazione: Barbara De Luna
Revisione: Chiara Colombini

Cassazione

37(150)

In nome di UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno

La Corte Straordinaria di Assise di Torino

LA 3^a SEZIONE SPECIALE DELLA CORTE
~~SEZIONE~~

composta degli ill.mi Signori:

Mirico dott. Livio

Pelazza Gino

Camuffo Cattani Alessandro

Chignoli Lamberto

Della Casa Filippo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

OHIGO Alberto di Alessandro e di Tessore Marghe-
rita, nato a Ferrero Li 19/4/1928, res. in Ferrero.

Presente - Detenuto dal 9/8/1945 a Torino

Carcere Maggiore

I M P U T A T O

del delitto p.e.p. dall'art. 5 D.L. 27/7/1944 N°
159 in relazione all'art. 58 C.P.M.G. per avere
collaborato con le forze armate tedesche nemiche
mettendosi a loro disposizione posteriormente
all'8 Settembre 1943 per il servizio in un campo
di concentramento di cittadini italiani in Germa-
nia (Rosengart) usando verso i suoi connazionali

Data II/XII/1945

N. 251/45 R. Gen.

Presidente

Giurato

*Fatto estratto
4 gennaio 1946
P. Capicelli*

maltrattamenti e sevizie, denunciando alla polizia tedesca Dessiani Giovanni, causandogli sofferenze e detenzione.

del delitto p.e p. dall'art. 582 C.P. con le aggravanti dell'art. 583 N° I edell'art. 61 N° I, N° 4, N° 5 C.P. per avere dal 1944-45 percosso e sevizialo, in concorso con altri, Ferraro Guaitiere di Giuseppe, Gausa di Torino ed Oderda di Bossano, non meglio identificati, deceduti in seguito ai maltrattamenti subiti nello stesso campo di Rosengart.

La Corte

in seguito all'odierno, pubblico dibattimento, ritiene in fatto ed in diritto:

Ghigo Alberto, diciassettenne, incensurato, primogenito di numerosa famiglia di onesti contadini, intelligente, è un precoce criminale di guerra. Diubbidendo ai suoi genitori, quindicenne, si recava coi partigiani; fermato dalle forze repubblicane, veniva con altri suoi compagni inviato in un campo di concentramento in Germania e precisamente a Rosengart. In breve tempo, conoscendo la lingua francese, veniva adibito alla cucina del campo, dove il capo era francese; in poco tempo imparava a comprendere ed a esprimersi in tedesco, cosicchè in un cambiamento avvenuto degli addetti alla cucina, egli solo riusciva a rimanervi, acquistandosi non solo il personale tedesco, ma acquistandosi illimitata fiducia presso i dirigenti, si da avere le chiavi e le armi e la facoltà di spadroneggiare fra i suoi compagni e connittadini. E fu spietato verso di essi, il più spietato.

Dei tanti episodi affiorati al dibattimento basti ricordare quello dell'interdetto anziano chiedente un tozzo di pane, al quale il Ghigo rispondeva con un colpo dello sfollagente che lo mandava disteso a terra; del compagno dal quale si faceva consegnare l'orologio in cambio di 25 kg. di pane, di cui ne consegnava solo 5;

del povero internato Lurinese Ferraro, che sfinito ed incapace di continuare il lavoro, dopo essere stato dai tedeschi gettato nudo sulla neve ed irrorato con le pompe di acqua gelida, boccheggiante a terra, astenutisi tutti gli altri internati, veniva spontaneamente, senza alcun ordine dei tedeschi, dal Ghigo ferocemente colpito con colpi dello sfollagente al capo, sollevando le grida di indignazione delle internate italiane "basta, basta Balilla!" (soprannome del Ghigo) "il Ferraro in quel giorno o nel successivo decedeva.

E questo Balilla pare sia stato l'unico fra gli italiani del campo ad accettare l'invito di prendere la cittadinanza tedesca (motivo per cui gli avevano permesso di portare la pistola), intendendo egli, come ebbe a dichiarare, di voler restare nella Germania sicuramente vittoriosa e non fare più ritorno in Italia. Perché in verità egli si trovava bene nel campo di concentramento: era ben vestito e ben calzato; aveva da mangiare e da fumare e, maltrattando i suoi compagni si andava sempre più acquistando la fiducia ed il cameratismo dei tedeschi, i quali però talvolta si mostrarono più umani di lui, togliendogli il bastone e facendolo cessare di percuotere i suoi compagni.

E' un coro unisono di internati che l'accusa, non solo, per mancato aiuto che avrebbe potuto e dovuto ad essi porgere, ma per i maltrattamenti che ad essi infliggeva.

Come spontaneamente hanno deposto tutti i testi, si tratta di un precoce criminale, di un delinquente che sapeva quel che faceva e perchè lo faceva; la Corte è pienamente convinta - e non ne dubita neanche la Difesa - che il Ghigo ha agito con piena capacità di intendere e di volere, rivelata dalla sua intelligenza e dalla sua condotta, nonché dal fine che voleva raggiungere e che ha raggiunto, di farsi della persecuzione contro i compagni il piedestallo per salire nella considerazione del nemico e poter spassarsela bene.

Non è sostenibile la tesi difensiva della semi-infermità di mente: ragazzo traviato e delinquente sì, ma di normale sviluppo fisico e psichico, senza alterazioni di sorta. Padre e madre sani, onesti e laboriosi, con numerosa prole sana: anche se la cugina

del padre fu scema od ebete nella vecchiaia, se due parenti della madre erano strambi, parlando a sè stessi ed andando colle capre, si da essere ritenuti nel popolo come scemi, ma innocui, non può da tali dati desumersi un'ereditarietà morbosa trasmessa alla sana famiglia dell'imputato. Né certe remote convulsioni epilette FORMI dell'età infantile possono fornire il substrato per un dubbio circa le condizioni mentali attuali dell'imputato, rivelate dalla sua condotta e dalle sue azioni. Non vi è quindi motivo per disporre una perizia psichiatrica.

L'imputato viene dalla Corte riconosciuto pienamente responsabile agli effetti della legge penale, con la diminuzione della minor età.

I fatti commessi concretano gli estremi del delitto di collaborazionismo ascritto a lui, in quanto dal lato oggettivo costituisce un'assistenza ed un aiuto prestato al tedesco invasore, poichè il Ghigo teneva la disciplina e faceva opera di polizia e di spia nel campo di concentramento degli internati, denunciandoli e percuotendoli; mentre dal lato soggettivo si rivela l'intenzione dolosa di favorire in tal modo il nemico, per acquistarne la fiducia, il buon trattamento, il cibo a volontà e le sigarette, la pistola e lo sfollagente di fili di ferro, rivestiti di cuoio, per colpire i suoi compagni.

I fatti stessi concretano altresì il delitto di lesioni personali, essendo rimasto accertato che ha cagionato lesioni al Ferraro ed ad altri, volutamente colpendoli con libidine di ferocia, senza esservi costretto, con lo sfollagente. Manca però la prova dell'esito delle lesioni (per quanto il Ferraro sia morto poco dopo, per cui non può farsi carico all'imputato di lesioni gravi o gravissime, ma unicamente di lesioni generiche, ai sensi dell'art. 582 C.P. parte prima). Le lesioni sono però aggravate ai sensi dell'art. 61 N° 1 e 4 C.P. per essere i motivi della sua azione *(la sua azione)* abietti e crudeli, come emerge dalla semplice enunciazione dei fatti e senza che occorra dimostrarlo.

La Difesa ha eccepita l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della richiesta a procedere da parte del Ministro della Giustizia. (art. 8 e 9 C.P.).

L'eccezione va disattesa. Invero il delitto p.e.p. dall'art. 5 della legge 27 luglio 1944 N° 159 che stabilisce le sanzioni contro il fascismo, e che si richiama per la pena all'art. 58 C.F.M.G., rientra fra i delitti contro la personalità dello Stato, che è la vera parte lesa da parte del cittadino che tradisce in tal modo il suo dovere di fedeltà, per cui esula l'applicabilità dell'art. 8 C.F. (in relazione all'art. 7 N° 1) che esige la richiesta del ministro della Giustizia per la procedibilità del delitto commesso all'estero.

Anche per il delitto comune di lesioni personali, dovendosi aver riguardo all'imputazione per stabilire se sia o meno necessaria la richiesta ministeriale, osserva la Corte che si tratta di delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione (art. 583), con tre circostanze aggravanti ed una sola attenuante (la minor età), per cui (art. 32 C.F.P.) è applicabile la prima parte e non il primo capoverso dell'art. 9 C.F. e la richiesta ministeriale per la procedibilità non è punto necessaria.

Inoltre è ovvio che si tratta di un reato previsto da una legge speciale, che esige rapida e generale applicazione e che, per la lettera e la ratio legis, colpisce ogni forma di collaborazione col tedesco che ha invaso il suolo nazionale anche se commessa in un campo di internati in Germania.

Altra non meno infondata eccezione prospettata dalla Difesa riguarda il fatto che il delitto non è stato commesso nel territorio invaso od occupato dal nemico, estremo materiale richiesto dall'art. 58 C.F.M.G. Rileva però la Corte che non è imputato soltanto l'art. 58 C.F.M.G., ma anche l'art. 5 del D.L. 27.7.1944 N° 159, il quale tale estremo non richiede, ed anzi l'art. 58 è richiamato soltanto *quo ad poenam*.

Sostiene ancora la Difesa che si tratta di un unico reato complesso: erroneamente, perché il delitto di lesioni personali non è punto un elemento costitutivo od una circostanza aggravante del reato di collaborazionismo.

Il fatto è tutt'altro che di lieve entità, come è

apparso attraverso l'odissea degli scampati alla morte che son
venuti a testimoniare; per cui va respinta l'istanza difensiva di
applicazione dell'art. 102 C.P.M.F. Ritene altresì la Corte di
respingere, per la natura dei fatti e per la personalità del
precoce criminale, l'istanza per la concessione delle attenuanti
generiche.

La pena si ravvisa congrua per il primo reato in
anni 18 di reclusione ridotti ad anni 12 per la minor età; per
il secondo reato con le due aggravanti anni 3, ridotti ad anni 2
per la minor età; con le altre conseguenze di legge.

P. Q. M.

Ritiene colpevole Ghigo Alberto del delitto p. e p. dall'art. 58
C.P.M.G., come nel capo di imputazione, nonché del delitto p. e p.
dall'art. 282, 61 n°1 e 4 C.P. pel fatto di cui al secondo capo
di imputazione, così modificata la rubrica;

V. art. suddetti e 98, 223, 225, 230, 32 C.P. e 483, 488 C.P.P.

LO CONDANNA

alla pena complessiva di anni quatterdici (-14) di reclusione
alla interdizione ~~perpetua~~ dai pubblici uffici per anni tre,
all'interdizione legale durante la pena ed alla libertà vigi-
lata a pena scontata, nonché al pagamento delle spese processuali

Torino - 11 dicembre 1945

Il Presidente

Livio Enrico

P. Cancellieri

*Presentata in Cancelleria, per il Reporto,
oggi: 27 dicembre 1945*

P. Cancellieri




Lettera 6-11-1946. di Corte Sup.
di Cassione Pavia -

Accumulo senza rinvio per quanto
concernere il reato d' "rapina perche"
impronunciabile l'arresto puale per
mancanza della richiesta del Min.
Giustizia -

R. il rinvio nel reato -
e applicando il secondo fissa
la pena in anni sette -

Torino 2-12-1946

H Cancelliere



[Handwritten signature]

4-8-1948

ORDINANZA Corte Appello Torino

dichiara condanna un altro tema del 1947 con
ed intera multa. Art. 9. 23/12/48 al 840
continuando della pena in anni 3 ridotti. IL CANCELLIERE

F.
C.
L.
M.
Torino.

uno in abitata,
CORTE APPELLO TORINO

82
40
20
142

11-56
CANCELLIERE
[Handwritten signature]